Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 30/03/2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: ricorso in opposizione alla stima espropriativa Comune di Ocre, causa civile Ferrauti Marisa e Palesse Pia R.G. n. 853/2014 Corte d'Appello dell'Aquila - Impegno e liquidazione del C.T.U. Ing. Vincenzo De Paolis

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che "*Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009*";

Preso atto che con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco di L'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d'intesa ampliando le competenze degli Uffici Speciali anche alle attività correlate alla

regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo è stato convenuto di "*Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera CIPE del 21.12.2012*";

Considerata la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure sospese e l'urgenza di definire entro luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l'emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 art. 1 punto 1.1, comma 1, sono assegnati alla voce *"80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione";*

Considerato che i suindicati fondi sono stati interamente trasferiti all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, anche per la parte riguardante i restanti comuni del cratere sismico;

Viste le note dell'USRC, prot. n. 5594 del 19/06/2019 e n. 6053 del 1/07/2019 in merito alla liquidazione in oggetto;

Vista la nota dell'UCE prot. n. 6112 del 2/07/2019 in merito alla liquidazione in oggetto;

Vista la nota dell'Ing. Vincenzo De Paolis, prot. n. 6859 del 22/07/2019, di trasmissione dell'ordinanza di nomina e del decreto di liquidazione emessi dalla Corte di Appello di L'Aquila;

Considerato che con ordinanza della Corte d'Appello di L'Aquila del 25/02/2015, acquisita agli atti con prot. 6859 del 22/07/2019, veniva nominato l'Ing. Vincenzo De Paolis quale C.T.U. nella causa civile R.G. n. 853/2014;

Visto il decreto di liquidazione C.T.U. della Corte d'Appello di L'Aquila n. cronol. 817/2019 del 30/01/2019 relativo alle competenze dell'Ing. Vincenzo De Paolis nominato nella causa in oggetto contro il Comune di Ocre, e trasmesso da quest'ultimo con nota prot. 6859 del 22/07/2019;

Vista la fattura n. 8 del 3.03.2020 di importo pari ad € 2.361,24 emessa dall'Ing. Vincenzo De Paolis in riferimento alla causa in oggetto, acquisita agli atti con prot. n. 2230 del 3/03/2020, di importo pari al 50% di quello fissato nel decreto di liquidazione sopra citato;

Vista la normativa relativa allo "*split payment*", art. 17 ter del d.P.R. 633/1972, introdotta con articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, e successivamente modificata con d.l. 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96, con l'introduzione dell'art. 1 *sexies* che stabilisce che le disposizioni relative allo "*split payment*" non si applicano alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'impegno e liquidazione dell'importo complessivo di € 2.361,24 ripartito come di seguito:

- € 1.989,04 a titolo di compenso di cui alla fattura n. 8 del 3.03.2020 da versare all'Ing. Vincenzo De Paolis;
- € 372,20 a titolo di ritenuta d'acconto sul compenso di cui alla fattura sopra citata;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1, punto 1.1, voce "espropri e relativa gestione" e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare e liquidare, in riferimento al decreto di liquidazione C.T.U. della Corte d'Appello di L'Aquila n. cronol. 817/2019 del 30/01/2019 relativo alle competenze dell'Ing. Vincenzo De Paolis nominato nella causa civile iscritta al n. 853 del Ruolo Generale dell'anno 2014 promossa da Ferrauti Marisa e Palesse Pia contro il Comune di Ocre, l'importo complessivo di € 2.361,24 (duemilatrecentosessantuno/24) ripartito come di seguito:
 - € 1.989,04 a titolo di compenso di cui alla fattura n. 8 del 3.03.2020 da versare all'Ing. Vincenzo De Paolis;
 - € 372,20 a titolo di ritenuta d'acconto sul compenso di cui alla fattura sopra citata;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dalla Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1, punto 1.1, voce "espropri e relativa gestione" e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 30 marzo 2020

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano